II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

in relazione agli aiuti che l'Austria intende concedere a Ergee Textilwerk GmbH

[notificata con il numero C(1998) 4568]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/589/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. **PROCEDIMENTO**

Con lettera del 30 giugno 1997, l'Austria ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto al salvataggio a favore di Ergee Textilwerk GmbH, con sede a Schrems, in Austria (in prosieguo: «Ergee»). La notifica preveda una garanzia dello Stato federale e del Land Niederösterreich (Austria inferiore) a copertura di un credito di gestione per un importo massimo di 150 milioni di ATS (10,8 milioni di ECU). Con lettera del 18 novembre 1997, le autorità austriache hanno notificato anche un apporto di capitale di 25 milioni di ATS (1,8 milioni di ECU), che doveva essere trasformato in capitale proprio, da parte del nuovo azionista, la società statale Gesellschaft des Bundes für Industriepolitische Maßnahmen GmbH (in prosieguo: «GBI»), con sede a Vienna. Poiché GBI ha proceduto all'apporto di capitale prima che la Commissione avesse adottato una decisione in materia e la Commisione riteneva inizialmente che tale operazione potesse costituire un aiuto di Stato, in quanto non era stato presentato alcun programma di ristrutturazione, il caso è stato registrato come un aiuto non notificato. Il 17 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di autorizzare l'aiuto al salvataggio, registrato con il numero NN 181/97 (ex N 455/97), per il periodo luglio-dicembre 1997. La autorità austriache sono state informate della decisione della Commissione con lettera datata 22 gennaio 1998. Una comunicazione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1].

Con lettera del 19 dicembre 1997, le autorità austriache hanno notificato un aiuto alla ristrutturazione. Con lettera del 26 gennaio 1998, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari che le autorità austriache hanno trasmesso con lettera del 10 marzo 1998. Con lettera del 20 aprile 1998, la Commissione ha chiesto ancora un complemento di informazioni, da fornirsi entro il consueto termine di 20 giorni lavorativi. Il 9 giugno 1998, i servizi della Commissione hanno discusso il caso a Bruxelles con le autorità austriache, le quali hanno fornito, con lettera del 23 giugno, le informazioni relative a GBI. A tutt'oggi non sono tuttavia pervenute le informazioni complementari richieste in data 20 aprile 1998. Invece, il governo austriaco ha comunicato alla Commissione, con fax datato 3 giugno 1998, di aver apportato alcune modifiche alla notifica iniziale.

La Commissione ha informato il governo austriaco, con lettera del 4 agosto 1998, della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2. La Commissione era infatti giunta alla conclusione che il governo austriaco non avesse ancora dimostrato che tutte le misure volte alla ristrutturazione fossero assolutamente indispensabili, né che l'aiuto di Stato fosse limitato allo stretto necessario. La Commissione voleva inoltre appurare se Ergee non avesse già ricevuto degli aiuti alla ristrutturazione nel 1994. Inoltre, osservava che l'apporto di capitale di 25 milioni di ATS (1,8 milioni di ECU), operato nel semestre di applicazione delle misure di aiuto al salvataggio, poteva costituire una proroga dell'aiuto al salvataggio e che pareva opportuno esaminare più attentamente anche altre misure adottate da GBI.

---

[1] GU C 70 del 6.3.1998, pag. 8.

In virtù della sentenza che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato il 13 aprile 1994 nelle cause riunite C-324/90 e C-342/90 (Repubblica federale di Germania e Pleuger Worthington GmbH) [2] la Commissione ha ingiunto allo Stato membro interessato, per mezzo di una decisione provvisoria, di fornirle tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

La decisione della Commissione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3] con l'invito a tutti gli interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione. Sono pervenute osservazioni da parte di un terzo interessato.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE DI AIUTO

Il governo austriaco ha notificato le seguenti misure volte alla ristrutturazione.

(1) Il governo federale ed il Land Austria inferiore intendono prestare fideiussione fino al termine del 2000 a copertura di un credito di gestione per un valore massimo di 90 milioni di ATS (6,5 milioni di ECU). Lo Stato federale ed il Land Austria inferiore si assumerebbero rispettivamente i 2/3 ed 1/3 della garanzia, da concedersi a favore di Ergee senza addebito di spese.

(2) Il governo federale ed il Land Austria inferiore intendono mettere a disposizione un prestito di 40 milioni di ATS (2,9 milioni di ECU), condividendone l'onere a concorrenza rispettivamente di 2/3 e 1/3. Nei primi due anni il prestito non è gravato da interessi ed è esente da rimborso. Il rimborso si effettua in seguito su un periodo di sei anni. Le condizioni del rimborso e il tasso di interesse sono conformi alle direttive del fondo ERP per il 1996/97.

(3) Il ministero del Lavoro, della Sanità e degli Affari sociali ed il Land Austria inferiore intendono rinunziare agli interessi sul prestito di 42 milioni di ATS (3,0 milioni di ECU) concesso a Ergee il 30 dicembre 1994. Inoltre, se l'impresa avrà dato occupazione ad almeno 370 persone nel periodo 1997-1999, le istituzioni rinunceranno anche ogni anno al rimborso della rata di un terzo dell'importo del prestito, pari 14 milioni di ATS (1,0 milione di ECU) all'anno.

Le autorità austriache hanno confermato che nessun'altra impresa del gruppo ha ricevuto aiuti.

Le autorità austriache hanno inoltre informato la Commissione che GBI intende aumentare l'importo della rata di acconto destinata al futuro aumento di capitale proprio da 25 milioni di ATS (1,8 milioni di ECU) a 50 milioni di ATS (3,6 milioni di ECU). Le autorità austriache non hanno tuttavia notificato tale misura, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto sostengono che le attività di GBI non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92 del trattato CE.

[2] Racc. 1994, pag. I-1173.
[3] GU C 298 del 26.9.1998, pag. 2.

3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

Con lettera del 20 ottobre 1998, l'associazione britannica British Apparel & Textile Confederation ha espresso il proprio completo accordo sulle misure adottate dalla Commissione.

4. COMMENTI DELL'AUSTRIA

Con lettera datata 17 settembre 1998 il governo austriaco ha comunicato le informazioni relative alle misure di ristrutturazione richieste dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento.

Il governo austriaco ha perfezionato il piano di ristrutturazione già presentato.

L'Austria ha trasmesso dati in merito al capitale proprio e alle «altre passività» per l'esercizio 1997, nonché il bilancio di previsione per gli anni 1998-2000. Tali informazioni erano corredate di esaurienti spiegazioni.

Inoltre le autorità austriache hanno anche trasmesso informazioni relative agli investimenti già effettuati nel 1997 ed a quelli programmati per il periodo 1998-2000. I vari progetti di investimento sono stati descritti esaurientemente e sono stati rapportati allo sviluppo delle attività patrimoniali ed alla capacità di produzione di Ergee. Il governo austriaco è dell'avviso che i vari progetti di investimento siano necessari per conseguire il ripristino della redditività dell'impresa.

L'Austria ha trasmesso un elenco aggiornato di tutti i costi della ristrutturazione, comprese le misure di ristrutturazione operative e finanziarie, nonché un elenco aggiornato di tutte le misure di ristrutturazione.

Inoltre l'Austria ha trasmesso i calcoli del flusso di cassa che a suo dire dimostrano che la somma totale dell'aiuto si limita allo stretto necessario onde conseguire il ripristino della redditività di Ergee.

Il governo austriaco ha dimostrato che il prestito agevolato di 42 milioni di ATS (3,0 milioni di ECU) concesso a Ergee nel 1994 dal ministero del Lavoro, della Sanità e degli Affari sociali e dal Land Austria inferiore era destinato ad un progetto di investimento. I costi di investimento sono stati documentati dettagliatamente.

Sono state descritte le misure adottate da GBI nel presente caso e le procedure generali seguite. Il governo austriaco sostiene che GBI si sia comportato come un investitore privato e che le sue attività non configurino pertanto alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE.

Infine l'Austria ha comunicato i calcoli sui quali GBI ha basato la sua decisione di rilevare l'impresa Ergee. Dal punto di vista dell'Austria questi calcoli, che hanno preso in considerazione l'elevato rischio dell'operazione, hanno dimostrato che GBI prevede di ottenere enormi vantaggi da quest'investimento.

5. VALUTAZIONE

La Commissione ha esaminato il caso sulla base delle informazioni trasmesse dall'Austria con lettera del 17 settembre 1998.

5.1. Il beneficiario degli aiuti

Ergee è stata fondata nel 1960 da Edwin E. Rössler KG, a Sonthofen in Germania. L'impresa è situata nella regione Waldviertel che, conformemente ad una decisione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA ([4]) è una regione assistita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Il 1º settembre 1994, Rössler KG ha chiesto l'apertura della procedura concorsuale. Ergee non era oggetto di alcun procedimento esecutivo per insolvenza. Successivamente, la direzione di Ergee ha rilevato le quote societarie ed una parte delle attività patrimoniali della controllante tedesca. Il rilevamento interno, da parte della direzione stessa dell'impresa, che doveva essere finanziato in gran parte da capitali esterni, non ha dato i risultati sperati e nel luglio 1997 la società statale GBI ha rilevato le quote di Ergee per il corrispettivo di 1 ATS.

Nel 1997 Ergee ha dato lavoro mediamente a 417 dipendenti, ha registrato un fatturato di 495,8 milioni di ATS (35,8 milioni di ECU) ed il suo bilancio totale era di 428 milioni di ATS (30,9 milioni di ECU). Ergee detiene una partecipazione del 69,7 % nell'impresa Loana a. s., con sede a Roznov nella Repubblica ceca, la quale svolge la sua attività produttiva in quattro diversi stabilimenti, occupando 926 dipendenti (dati del 1997). Ergee detiene inoltre la totalità delle quote dell'impresa di distribuzione Vertriebsunternehmen Ergee GmbH, con sede in Germania (190 dipendenti) e di Ergee AG, Krönbühl, ubicata in Svizzera (7 dipendenti). Ai sensi della comunicazione della Commissione del 3 aprile 1996 ([5]) riguardante la definizione delle piccole e medie imprese, Ergee è una grande impresa.

Ergee e le sue controllate operano nel settore tessile. In Austria, Ergee produce (dati del 1997) articoli di maglieria e calze. La controllata ceca produce calzini, calze, calze sanitarie elastiche e abbigliamento per bambini.

Nel 1996 Ergee ha registrato perdite nette pari a 214,2 milioni di ATS (15,5 milioni di ECU) a fronte di un fatturato di 600,1 milioni di ATS (43,3 milioni di ECU). L'esercizio 1996 si è chiuso con un valore negativo del capitale netto pari a 168,3 milioni di ATS (12,2 milioni di ECU). All'epoca in cui il governo austriaco ha notificato gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione, Ergee era un'impresa in difficoltà.

5.2. Le attività di GBI

La GBI è stata costituita dal governo federale con fondi pubblici e opera pertanto utilizzando risorse pubbliche. Ai sensi della legge austriaca sulle società a responsabilità limitata, l'acquisto di Ergee era subordinato all'autorizzazione del Consiglio di vigilanza di GBI. In quanto proprietario di GBI, lo Stato federale ha nominato i membri di detto consiglio ed esercita dunque un'influenza evidente sulle decisioni di GBI. Inoltre Ergee opera su un mercato che a quanto sembra è caratterizzato da sovraccapacità. Infine, la partecipazione di GBI in Ergee è stata accompagnata da un aiuto di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, debitamente notificato. Conformemente ad una pluriennale prassi di indagine, la Commissione deve verificare se le attività di GBI costituiscano aiuti di Stato ([6]).

Il compito principale di GBI consiste nel rilevare le imprese in difficoltà, nel conseguirne il ripristino dell'efficienza economica a lungo termine ed infine nel cederle a terzi. GBI ha sottolineato che i suoi progetti sono esaminati in tutti i particolari non solo dai suoi esperti in materia di ristrutturazione, ma anche da note imprese di revisione contabile e da società indipendenti di consulenza aziendale. Stando ai dati forniti dall'Austria, GBI assume la direzione di un'impresa soltanto se prevede di poterla cedere entro due o tre anni. Dal 1983 GBI ha analizzato la situazione di circa 90 imprese e soltanto in 9 casi ha assunto una partecipazione.

Fino ad oggi la GBI ha registrato considerevoli successi nell'attività di risanamento delle imprese in difficoltà. Nel 1983 ha rilevato quattro imprese: Austria Haustechnik GmbH, di Rottenmann, Glanzstoff Austria GmbH, di St. Pölten, Austria Antriebstechnik G. Bauknecht GmbH, di Spielberg, ed IFE Industrieeinrichtungen Fertigungs AG, di Waidhofen/Ybbs. GBI ha rivenduto tutte le citate imprese con profitto nel 1988 e nel 1989 dopo essere riuscita a ristrutturarle. Nel 1993 GBI ha assunto la direzione delle imprese austriache Schmid Schrauben Hainfeld GmbH ed Assmann Ladenbau Leibnitz GmbH. In entrambi i casi sono state costituite società di salvataggio che hanno rilevato le scorte di magazzino delle imprese in difficoltà e ne hanno prese in affitto le attività fisse, successivamente acquistate solo dopo che la riuscita delle misure di ristrutturazione si è dimostrata duratura. L'impresa Schmid Schrauben Hainfeld GmbH è stata venduta con profitto nel 1996. Per quanto riguarda l'impresa Assmann Ladenbau Leibnitz GmbH, si sta valutando l'opportunità di quotarla in borsa. Nel 1997 GBI ha acquistato le imprese Ergee, ATB Austria Antriebstechnik AG, di Spielberg, e ATB Antriebstechnik AG, di Weinheim (Germania).

La Commissione ha esaminato la situazione finanziaria di GBI e ne ha accertato la considerevole redditività. Le sue fonti di reddito sono costituite dagli onorari per servizi di consulenza resi alle imprese controllate, oltre ai dividendi distribuiti ed ai profitti prodotti dalle stesse, al rendimento degli investimenti finanziari e al ricavato della vendita di imprese. GBI è stata dotata nel 1983 di un capitale proprio di 44 milioni di ATS (3,2 milioni di ECU), che nel 1996 ha aumentato a 241 milioni di ATS (17,4 milioni di ECU) e ciò grazie ai propri profitti e senza alcun contributo pubblico.

In relazione a Ergee le autorità austriache hanno spiegato che GBI ha condotto un esame di «debita diligenza» e che soltanto a seguito di tale esame il consiglio di vigilanza ha deciso di assumere la direzione dell'impresa in difficoltà. La produzione di Ergee è stata proseguita sulla base dell'esito di tale esame. Secondo tale esame, Ergee era una marca tra le più rinomate nell'Europa centrale (Germania, Repubblica ceca, Svizzera, Slovacchia ed Austria). L'impresa presentava un considerevole potenziale di ristrutturazione non solo in termini di personale, organizzazione, logistica, riduzione del numero di stabilimenti, ma anche relativamente ad una divisione ottimale del lavoro negli stabilimenti produttivi rimanenti ed alla riorganizzazione della rete operativa. Secondo le informazioni fornite dall'Au-

([4]) GU C 199 dell'11.5.1994, pag. 7.
([5]) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
([6]) Boll. 9–1984.

stria, GBI era interessata anche ad un altro concorrente austriaco di Ergee, ma ha deciso tuttavia di non rilevarlo. Successivamente, GBI ha apportato a Ergee un capitale pari a 25 milioni di ATS (1,8 milioni di ECU) e ha inserito l'impresa nella gestione della liquidità del gruppo, per poter superare in breve tempo il problema del fabbisogno finanziario. Nel 1998, GBI apporterà un ulteriore capitale a Ergee per un importo di altri 25 milioni di ATS (1,8 milioni di ECU). Inoltre GBI ha inviato a Ergee due dei suoi esperti di marketing e di controllo finanziario al fine di rafforzare la direzione dell'impresa.

Le autorità austriache hanno presentato un calcolo dettagliato del rendimento del capitale investito. GBI desidera mantenere la sua partecipazione nell'impresa Ergee fino al 2003. […](*).

Alla luce dei fatti suesposti, la Commissione è giunta alla conclusione che le attività di GBI sono paragonabili a quelle di un investitore privato e non costituiscono pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE.

5.3. **Le misure di aiuto notificate**

La garanzia, il nuovo prestito statale, la rinuncia agli interessi ed eventualmente ai prestiti già concessi sono misure adottate da autorità pubbliche. Le misure notificate sono quindi erogate tramite risorse di Stato. Le citate misure dovrebbero mettere Ergee, impresa in difficoltà, in grado di proseguire le sue attività produttive e di ripristinare la sua redditività. In tal modo Ergee gode in una posizione di favore rispetto ai suoi concorrenti. L'impresa è tuttora attiva nel settore tessile, caratterizzato dalla presenza di molti concorrenti all'interno del SEE. I concorrenti principali dell'impresa sono le due società austriache Palmers Textil AG e Wolford AG, e le società tedesche Falke Gruppe e Kunert VertriebsgmbH, tutte attive a livello internazionale. Pertanto le misure sono suscettibili di pregiudicare la posizione economica dei concorrenti di Ergee situati in altri Stati membri. Ne consegue che le misure notificate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza tra Stati membri.

Le misure di aiuto non sono adottate nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato o esistente e sono pertanto soggette ad una notifica individuale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. Le autorità austriache hanno adempiuto all'obbligo di notificazione.

5.4. **Deroghe**

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, le misure di aiuto che presentano le caratteristiche ivi specificate sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, e dell'articolo 61, paragrafo 2 e 3, dell'accordo SEE, è tuttavia previsto che in casi eccezionali tali misure possano essere considerate compatibili con il mercato comune.

La Commissione ha esaminato se le misure di aiuto notificate ricadano nel campo di applicazione delle disposizioni di deroga al divieto generale degli aiuti.

Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CE, e all'articolo 61, paragrafo 2, dell'accordo SEE non trovano applicazione nel presente caso, poiché non si tratta né di aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali né di aiuti a favore dell'economia di determinate regioni della Germania che hanno subito ripercussioni negative dalla diversione del paese.

Le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, e dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, nonché l'aspetto regionale della deroga contemplata dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, e dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, non risultano pertinenti nella fattispecie, poiché le misure di aiuto non sono state concesse al fine di favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso ovvero lo sviluppo di determinate regioni.

Per quanto riguarda le deroghe contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, e dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, la Commissione ha dovuto constatare che il progetto di aiuto in esame non soddisfa i criteri che generalmente sono ritenuti validi per un «progetto di comune interesse europeo» né è inteso a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Nemmeno le disposizioni di deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, e dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE possono applicarsi, poiché gli aiuti non sono intesi a promuovere né la conservazione del patrimonio.

Pertanto soltanto il primo aspetto della deroga contemplata dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, e dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE potrebbe trovare applicazione, nella misure in cui le misure di aiuto contribuiscano allo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

5.5. **Orientamenti comunitari**

Nel caso di Ergee si tratta di un'impresa in difficoltà. Le misure notificate costituiscono aiuti alla ristrutturazione. Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (in prosieguo «orientamenti comunitari») ([7]) precisano le condizioni alle quali gli aiuti alla ristrutturazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Ai sensi dei citati orientamenti comunitari, la ristrutturazione deve rientrare in un piano realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare, entro un lasso di tempo ragionevo-

(*) Parti del testo sono state omesse per evitare la divulgazione di dati riservati. Le omissioni sono indicate da parentesi quadre, seguite da un asterisco.

([7]) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

le, la redditività a lungo termine dell'impresa e basato su ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano di ristrutturazione deve tenere conto, fra l'altro, dei fattori che hanno determinato le difficoltà dell'impresa, dell'offerta e della domanda del mercato per i suoi prodotti nonché delle loro prospettive di sviluppo e dei punti di forza e di debolezza dell'impresa. Il piano deve consentire una agevole transizione dell'impresa verso una nuova struttura che abbia prospettive di redditività a lungo termine e consenta all'impresa di mantenersi grazie alle sue risorse, senza bisogno di ulteriore assistenza da parte dello Stato.

La ristrutturazione si accompagna generalmente ad un riorientamento e ad una razionalizzazione delle attività dell'impresa su una base più efficiente, il che comporta di norma l'abbandono delle attività che non sono più redditizie o che generano già delle perdite. Si deve in aggiunta provvedere alla ristrutturazione di quei settori di attività che possono ridiventare competitivi e possibilmente allo sviluppo o alla differenziazione delle attività verso nuovi rami redditizi. La ristrutturazione materiale deve essere in genere accompagnata da quella finanziaria.

Ai sensi del paragrafo 3 degli orientamenti comunitari la Commissione è tenuta in particolare a verificare se la ristrutturazione soddisfa le seguenti condizioni: in primo luogo la ristrutturazione deve ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole, in secondo luogo, gli aiuti non devono falsare indebitamente la concorrenza ed in terzo luogo le misure di aiuto devono essere proporzionate ai costi ed ai benefici della ristrutturazione.

Gli orientamenti comunitari dispongono anche che l'impresa è tenuta ad attuare integralmente il piano di ristrutturazione sottoposto all'esame della Commissione ed autorizzato dalla stessa, nonché ad adempiere a tutte le condizioni imposte dalla Commissione nella decisione che la riguarda.

Inoltre gli orientamenti comunitari prescrivono che la Commissione controlla l'attuazione, lo sviluppo e gli esiti del piano di ristrutturazione.

5.6. **Ripristino della redditività**

Le autorità austriache hanno presentato un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata. La Commissione constata preliminarmente che l'impresa è tenuta ad attuare il piano di ristrutturazione presentato.

Il piano di ristrutturazione deve tenere conto, fra l'altro, dei fattori che hanno determinato le difficoltà dell'impresa. Tali difficoltà possono essere classificate in tre categorie.

In primo luogo Ergee soffre di una inefficiente struttura finanziaria. Alla fine del 1996 il gruppo ha registrato un valore negativo del capitale netto di 122 milioni di ATS (8,8 milioni di ECU).

In secondo luogo gli stabilimenti produttivi del gruppo situati in Austria e nella Repubblica ceca non sembrano essere stati sufficientemente controllati: mancava una gestione adeguata dei costi ed il complesso industriale non ha manifestamente saputo adattare il suo processo produttivo alle condizioni di mercato in via di cambiamento. Inoltre l'impresa non ha perseguito alcuna strategia adeguata in termini di marca o di prodotto.

La terza categoria di difficoltà deriva dal fatto che Ergee non ha investito sufficientemente negli ultimi anni.

Sulla base di tale analisi, le misure di ristrutturazione di Ergee, ricapitolate nella seguente tabella, si concentrano sulle tre categorie descritte.

Costi di ristrutturazione	Milioni di ATS	Milioni di ECU	%
Copertura del deficit del capitale proprio	121,0	8,8	18,7
Conferimento di sufficiente capitale proprio	165,0	12,0	25,3
Perdite operative del 1997 e 1998	148,0	10,7	22,7
Deprezzamento straordinario delle scorte e dei crediti	56,0	4,1	8,9
Importo complessivo dei costi finanziari per la ristrutturazione	491,0	35,6	75,4
Costi di riduzione del personale	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Trasferimento di magazzini e uffici	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Modifiche organizzative	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Consulenze	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Misure straordinarie di marketing	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Importo complessivo dei costi operativi per la ristrutturazione	84,1	6,1	12,9
Investimenti nel periodo 1997-1999	76,0	5,5	11,7
Importo complessivo dei costi di ristrutturazione	651,1	47,2	100,0

5.6.1. *Misure finanziarie di ristrutturazione*

L'importo complessivo dei costi finanziari per la ristrutturazione è di circa 491 milioni di ATS (35,6 milioni di ECU). Onde risanare le finanze del complesso industriale era necessario coprire il deficit del capitale proprio, pari a 121 milioni di ATS (8,8 milioni di ECU), apportare al capitale sociale una somma pari a circa il 25% del bilancio del gruppo, per un valore di circa 165 milioni di ATS (12,0 milioni di ECU) destinati a coprire le perdite previste negli esercizi 1997 e 1998 per un valore di 148 milioni di ATS (10,7 milioni di ECU) e bilanciare un deprezzamento straordinario delle scorte e dei crediti per un importo di 56 milioni di ATS (4,1 milioni di ECU).

La Commissione è giunta alla conclusione che le misure volte alla ristrutturazione finanziaria sono assolutamente indispensabili al fine del risanamento della posizione finanziaria di Ergee.

Il risanamento della posizione finanziaria del gruppo è stato conseguito nell'anno 1997 soprattutto grazie alla rinunzia da parte delle banche commerciali di Ergee al rimborso di prestiti non coperti da garanzie per un importo di 338 milioni di ATS (24,5 milioni di ECU). Le banche interessate erano le banche austriache Bank Austria AG, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG e la Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, cooperativa a r. l. Con lettere del 28 maggio 1998 e 8 giugno 1998 le suddette banche hanno confermato di aver rinunciato ai loro crediti, in quanto avrebbero subito perdite ancora più elevate se l'impresa fosse stata dichiarata in fallimento. La Commissione ritiene che la Bank Austria AG sia un'impresa di diritto pubblico, sebbene oltre il 50% delle sue partecipazioni siano detenute da investitori privati, in quanto lo Stato in quanto maggiore azionista ha il controllo sull'impresa. Gli altri enti creditizi sono banche private. Il contributo di gran lunga maggiore è stato apportato dalla privata Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. Le banche hanno costituito un consorzio ed hanno preso la decisione congiuntamente. La Commissione ne evince che la banca pubblica Bank Austria AG abbia agito alla stregua di un investitore privato.

GBI ha messo a disposizione fondi per un importo di 25 milioni di ATS (1,8 milioni di ECU) quale conferimento di capitale, e si è impegnata a versare altri 25 milioni di ATS non appena la Commissione avrà adottato la decisione relativa al presente caso.

Lo Stato intende da parte sua rinunciare al rimborso del prestito non coperto da garanzie, pari a 42 milioni di ATS (3 milioni di ECU), se la Commissione autorizza tale misura e se Ergee soddisfa le condizioni relative al numero dei lavoratori occupati negli stabilimenti austriaci. Inoltre l'impresa stessa contribuirà all'apporto di capitale attraverso la cessione di beni patrimoniali per un valore di […] (*) e attraverso gli utili previsti negli esercizi 1999 e 2000, pari a circa […] (*).

L'importo complessivo dei costi finanziari per la ristrutturazione è di circa 494 milioni di ATS (35, milioni di ECU) e garantisce all'impresa il risanamento della situazione finanziaria.

5.6.2. *Misure operative di ristrutturazione*

I costi delle misure operative di ristrutturazione ammontano approssivamente a 84,1 milioni di ATS (6,1 milioni di ECU). La direzione del gruppo intende in primo luogo ridurre il personale occupato al fine di migliorare la propria struttura dei costi: di conseguenza il numero degli occupati è già sceso da 1 966 nel 1996 a 1 397 nel 1998, con una riduzione del 29%. I costi attinenti al necessario piano sociale (soprattutto in Germania) ammontano a 55,5 milioni di ATS (4,0 milioni di ECU).

La seguente tabella riporta una statistica relativa al personale:

Riduzione del personale	1996	1997	1998
Austria	521	417	390
Repubblica ceca	1 215	926	921
Germania	225	197	78
Svizzera	5	8	8
Totale	1 966	1 548	1 397
Riduzione complessiva rispetto al 1996 (in %)	100,0	78,7	71,1

La riduzione del personale risulta in particolare dalle modifiche di tipo organizzativo che saranno effettuate all'interno del complesso industriale. Il gruppo controllerà in maniera più efficace gli stabilimenti produttivi situati in Austria e nella Repubblica ceca. Inoltre chiuderà i magazzini esistenti in Germania e concentrerà le attività relative al magazzino nello stabilimento austriaco. La controllata tedesca sarà convertita in una società di distribuzione. […] (*). I costi delle modifiche organizzative nello stabilimento austriaco ammontano a 1 milione di ATS (0,1 milioni di ECU).

Dopo l'acquisizione di Ergee da parte di GBI, i membri del consiglio di amministrazione di Ergee e di Loana a. s. sono stati sostituiti da personalità di provata esperienza nel settore della riorganizzazione aziendale. GBI inoltre ha inviato presso Ergee due dei suoi esperti di marketing e di controllo finanziario per rafforzare la capacità di gestione dell'impresa. Inoltre il comitato di controllo di Ergee è stato a sua volta sostituito con persone esperte nella riorganizzazione e nel settore tessile. I cambiamenti a livello di gestione erano necessari per realizzare le misure volte a ridurre i costi ed incrementare l'efficienza di produzione, nonché a ridurre i tempi di lavorazione dei prodotti negli stabilimenti situati in Austria e nella Repubblica ceca. Inoltre l'attuazione delle misure di ristrutturazione avviene sotto la responsabilità di consulenti. […] (*).

Per garantire la redditività a lungo termine, il gruppo deve anche ridefinire la sua posizione di mercato e migliorare la sua strategia di marca e di prodotto. […] (*).

Le misure operative di ristrutturazione dovrebbero essere finanziate attraverso un credito di gestione, assistito da garanzia statale, di un importo di 90 milioni di ATS (6,5 milioni di ECU).

5.6.3. *Misure di ristrutturazione collegate agli investimenti*

L'Austria ha precisato che il gruppo deve investire onde ripristinare la redditività a lungo termine. Il gruppo progetta di investire 76 milioni di ATS (5,5 milioni di ECU) nel periodo 1997-1999, corrispondenti in media al […] (*) % del fatturato.

Gli investimenti interesseranno soprattutto l'espansione e l'ammodernamento tecnico del magazzino centrale in Austria — data la prevista chiusura del magazzino centrale in Germania — oltre che le attrezzature e l'aggiornamento tecnico di software e di hardware.

Una quota minore degli investimenti sarà destinata al parco macchinari. Grazie ai suddetti investimenti, i macchinari vecchi ed ammortizzati saranno sostituiti per mantenere un livello qualitativo elevato, trattare nuove fibre e produrre modelli sempre più elaborati e ridurre in modo sostanziale i costi di materiale. L'Austria ha affermato che negli ultimi anni il gruppo ha ridotto il suo stock di capitale fisso.

Le seguenti cifre mostrano che il valore dei nuovi macchinari installati — mediante acquisto o leasing — è inferiore ai costi di ammortamento e di leasing dei macchinari precedentemente utilizzati dal gruppo, sebbene molti fossero già completamente ammortizzati.

Evoluzione del valore dei macchinari	1996		1997		1998	
	Milioni di ATS	Milioni di ECU	Milioni di ATS	Milioni di ECU	Milioni di ATS	Milioni di ECU
Acquisizione di nuovi macchinari (acquisto o leasing)	24,0	1,7	19,3	1,4	15,6	1,1
Costi di ammortamento e di leasing	– 30,7	– 2,2	– 31,6	– 2,3	– 21,4	– 1,6
Nuove acquisizioni in percentuale dei costi di ammortamento e di leasing	78%		61%		73%	

Gli investimenti devono essere finanziati dal nuovo prestito dello Stato per 40 milioni di ATS (2,9 milioni di ECU) ed ulteriori prestiti bancari.

La Commissione ritiene che l'investimento sia limitato al minimo necessario onde permettere la ristrutturazione del gruppo.

5.6.4. *Valutazione dei costi*

La Commissione ha esaminato le stime effettuate in relazione ai bilanci, ai conti profitti e perdite ed ai movimenti di cassa fino all'anno 2000 per determinare se le misure di ristrutturazione ristabiliranno la redditività dell'impresa. La Commissione constata che i calcoli effettuati sono presentati analiticamente e le ipotesi sottostanti illustrate in ogni particolare.

La strategia intesa a ridurre la gamma dei prodotti, il numero degli occupati e la capacità di produzione porterà il gruppo a ridurre la sua produzione. La produzione risulterà nel 2000 ancora inferiore alle cifre del 1997.

La Commissione osserva che — nonostante una considerevole diminuzione nella produzione del 1998 rispetto all'anno precedente (– 6%) — il risultato operativo sarà positivo già dal 1998. Questo miglioramento sarà conseguito soprattutto attraverso una sostanziale diminuzione delle spese di personale misurate in rapporto alla produzione, che passeranno dal 41,7% del 1997 al 34,0% nel 1998. Tuttavia, a causa degli esborsi elevati per il pagamento di interessi, il risultato netto dell'esercizio rimarrà negativo. Secondo il progetto, il gruppo realizzerà un profitto nel 1999. […] (*) Il miglioramento è basato su ulteriori misure di riduzione dei costi e su un più efficiente processo di produzione. Secondo i calcoli stimati l'utile netto del gruppo salirà nell'anno 2000 a […] (*), pari al […] (*) % della produzione. Questa cifra evidenzia che, sebbene il gruppo debba mantenere un controllo rigoroso dei costi, ne è senza dubbio possibile il risanamento.

Soprattutto a seguito della rinuncia al rimborso del prestito bancario e del conferimento di capitale da GBI, il gruppo ha registrato fin dal 1997 un capitale netto positivo pari al 15,2% del totale dello stato patrimoniale, grazie ad un ulteriore conferimento di capitale da parte di GBI e agli utili non distribuiti degli esercizi 1999 e 2000, il capitale proprio ammonterà nel 2000 al 27,8% del totale dello stato patrimoniale. Secondo la stima della Commissione, il gruppo si troverà nel 2000 in una situazione finanziaria sana.

Pertanto, dal punto di vista della Commissione le previsioni provano che il gruppo ha buone prospettive di ripristinare la redditività a lungo termine ed è in grado di mantenersi grazie alle sue risorse, senza bisogno di ulteriore assistenza da parte dello Stato.

La seguente tavola sintetizza i dati principali dell'analisi della Commissione:

Conto economico (del Gruppo)	1997		1998		1999		2000	
	Milioni di ATS	Milioni di ECU	Milioni di ATS	Milioni di ECU	Milioni di ATS	Milioni di ECU	Milioni di ATS	Milioni di ECU
Produzione	949,8	68,8	893,7	64,8	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Risultato operativo	– 97,2	– 7,0	6,2	0,4	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Risultato finanziario	– 37,4	– 2,7	– 19,7	– 1,4	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Risultato dell'esercizio	– 134,6	– 9,8	– 13,5	– 1,0	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Stato patrimoniale (del Gruppo)	1997		1998		1999		2000	
	Milioni di ATS	Milioni di ECU	Milioni di ATS	Milioni di ECU	Milioni di ATS	Milioni di ECU	Milioni di ATS	Milioni di ECU
Capitale proprio	113,0	8,2	117,3	8,5	149,9	10,9	185,0	13,4
Capitale di credito	550,8	39,9	506,0	36,7	476,2	34,5	440,5	31,9
Totale di bilancio	663,8	48,1	623,3	45,2	624,1	45,2	625,5	45,3

5.7. **Prevenzione di indebite distorsioni della concorenza dovute all'aiuto**

La Commissione ha esaminato se siano adottate le misure atte a controbilanciare le ripercussioni negative sui concorrenti dell'aiuto per la ristrutturazione.

5.7.1. *Riduzione della capacità di produzione*

La Commissione prende nota del fatto che anche fattori esterni hanno contribuito alle difficoltà del gruppo. Secondo i risultati di un sondaggio rappresentativo ([8]), il 40% dei consumatori risparmia soprattutto riducendo le spese di abbigliamento. La domanda nel settore tessile cala inoltre in Europa del 5-7% all'anno, mentre le importazioni dall'Estremo Oriente aumentano in misura corrispondente. Questi fattori hanno comportato un calo dei prezzi, una concorrenza spietata e sovraccapacità strutturali. La Commissione constata d'altronde che l'Austria non ha negato l'esistenza di sovraccapacità strutturale nel mercato rilevante.

Conformemente al paragrafo 3.2.2, punto ii), degli orientamenti comunitari, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto, alla ristrutturazione del mercato comunitario interessato, attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura degli impianti. Una riduzione o una chiusura è da ritenersi irreversibile nel momento in cui comporta lo smantellamento degli impianti interessati, la loro trasformazione permanente, in modo che non possano più produrre ai livelli precedenti, o la loro conversione permanente ad altro uso.

La Commissione prende nota che l'impresa deve, nell'ambito delle misure di ristrutturazione, sostituire i macchinari vecchi ed ammortizzati per mantenere un livello qualitativo elevato, per trattare nuove fibre e produrre modelli sempre più elaborati e migliorare la propria efficienza, al fine di assicurare la redditività a lungo termine del gruppo. La sostituzione dei macchinari non comporta tuttavia alcun ampliamento del parco macchinari o delle capacità produttive. L'Austria ha dimostrato che a livello del gruppo ed in considerazione del numero di macchinari — includendo non solo quelli di proprietà ma anche quelli in leasing — saranno ridotti in modo irreversibile non solo il parco macchinari, ma anche la capacità potenziale di produzione, espressa in unità al giorno. Così il gruppo ridurrà la capacità delle macchine per maglieria dell'11%, delle macchine per chiusura maglie tubolari del 23,9% e delle macchine a frontura rettilinea del 51,2%. Si tratta delle capacità determinanti al fine della fabbricazione dei prodotti del gruppo. La proporzione dei macchinari affittati è modesta rispetto ai macchinari di proprietà.

La seguente tabella riassume le modifiche realtive alla capacità di produzione del gruppo.

[…] (*)

([8]) Sondaggio realizzato nel marzo 1995 dalla rivista «TV Hören und Sehen».

La Commissione osserva inoltre che la riduzione della capacità di produzione è stata accompagnata dalla riduzione del 28,9 % degli occupati, oltre che della superficie dei magazzini del gruppo, che passa da 24 000 m^2 a 13 000 m^2, e della gamma dei prodotti ristrettasi nella misura del 15 %. Inoltre la Commissione ricorda che fino all'anno 2000 il gruppo non aumenterà la sua produzione al di sopra del livello del 1997.

Secondo le informazioni comunicate dall'Austria, Ergee detiene una quota di mercato del 10,9 % e del 6 % rispettivamente nei principali mercati in Austria ed in Germania. Negli altri Stati membri del SEE le quote detenute da Ergee non sono significative. Ergee rappresenta pertanto un concorrente relativamente modesto nel mercato SEE.

5.7.2. *Distorsioni della concorrenza causate dalle misure di aiuto*

Per quanto riguarda la rinuncia da parte dello Stato al suo credito in essere, non assistito da garanzie, di un importo di 42 milioni di ATS (3 milioni di ECU), la Commissione ritiene che questo contributo sia necessario per garantire la sufficiente liquidità del gruppo. Inoltre la Commissione ha considerato che, secondo le informazioni fornite dall'Austria, lo Stato perderebbe l'intero importo se Ergee dovesse fallire. Inoltre lo Stato agisce alla stregua delle banche commerciali di Ergee, che rinunciano anch'esse al 100 % dei loro prestiti non garantiti. Inoltre la rinuncia al rimborso del prestito è stata subordinata al numero di dipendenti che saranno occupati da Ergee fino all'anno 2000.

Per quanto riguarda il nuovo prestito dello Stato di 40 milioni di ATS (2,9 milioni di ECU), la Commissione è giunta alla conclusione che il prestito sia indispensabile per assicurare il finanziamento degli investimenti necessari. La Commissione ritiene inoltre che, conformemente alla decisione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA dell'11 maggio 1994, l'impresa sia situata in una regione assistita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in cui è ammessa un'intensità massima degli aiuti corrispondente al 20 % netto.

Grazie alla garanzia di 90 milioni di ATS (6,5 milioni di ECU), Ergee può ottenere sufficienti liquidità per finanziare le misure di ristrutturazione. La Commissione rileva peraltro che Ergee non deve effettuare alcun pagamento a fronte di questa garanzia. Tuttavia, poiché il gruppo ha buone prospettive di redditività a lungo termine e la sua situazione finanziaria è stata già risanata, una rinuncia al normale premio di garanzia non pare necessaria per ripristinare la redditività dell'impresa. Inoltre gli oneri finanziari del gruppo ammontano soltanto al 2 % circa della produzione. Pertanto si può dimostrare che non è giustificato concedere la garanzia senza addebito di spese. Una tale rinuncia ridurrebbe quindi il carico finanziario dell'impresa fino all'anno 2000 in maniera ingiustificata. La Commissione conseguentemente ritiene che la garanzia, che rappresenta un aiuto di Stato, in quanto Ergee non deve per essa pagare alcun corrispettivo, come sarebbe normale prassi di mercato, non sia compatibile con il mercato comune.

5.8. **Proporzionalità dell'aiuto ai costi ed ai benefici della ristrutturazione**

La Commissione ha verificato se l'aiuto di Stato sia limitato allo stretto necessario onde conseguire la ristrutturazione dell'impresa.

La seguente tabella riassume nuovamente gli importi destinati alla ristrutturazione del gruppo:

Importi destinati alla ristrutturazione	Milioni di ATS	Milioni di ECU	%
Abbuono del prestito statale	42,0	3,0	6,5
Nuovo prestito	40,0	2,9	6,1
Crediti assistiti da garanzia statale	90,0	6,5	13,8
Totale degli aiuti statali	172,0	12,5	26,4
Contributo dell'impresa madre	50,0	3,6	7,7
Utili non distribuiti degli esercizi 1999 e 2000	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Vendita di attività patrimoniali	[…] (*)	[…] (*)	[…] (*)
Contributo totale dell'impresa	63,5	4,6	9,8
Rinuncia delle banche ai crediti	338,0	24,5	51,9
Ulteriori finanziamenti che saranno necessari	23,8	1,7	4,2
Contributo totale delle banche	365,6	26,5	56,2
Importo complessivo di tutti i contributi	651,1	47,2	100,0

La tabella mostra che la ristrutturazione dell'impresa è finanziata prevalentemente dalle banche (56,2%). Il contributo dello Stato ammonta al 26,4% dei costi di ristrutturazione, il contributo dell'impresa al 9,8% e quello della società madre GBI al 7,7%.

Le percentuali di cui sopra mostrano che l'aiuto di Stato è proporzionale ai costi di ristrutturazione ed ai contributi delle altre parti in causa. La Commissione, tuttavia, nuovamente ricorda che una rinuncia alla remunerazione della garanzia non è necessaria al fine del ripristino della redditività dell'impresa. Tale garanzia non può pertanto essere considerata compatibile con il mercato comune.

5.9. **La natura del prestito statale esistente**

L'Austria ha dimostrato che l'esistente prestito statale di 42 milioni di ATS (3 milioni di ECU) era destinato ad investimenti pari a 92,7 milioni di ATS (6,7 milioni di ECU) effettuati negli anni 1994 e 1995. È stata fornita una ripartizione dettagliata dei costi di investimento.

Detto prestito è stato accordato ai sensi dell'articolo 35a dell'Arbeitsmarktförderungsgesetz, una legge iscritta nella lista dei regimi di aiuto esistenti dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA con il numero 93-359. La Commissione ritiene pertanto che questo aiuto sia coperto da un regime di aiuti esistente.

La Commissione inoltre rileva che, secondo le informazioni fornite dall'Austria, Ergee non è stata coinvolta nella procedura di fallimento della società madre tedesca e che non si trovava in difficoltà al momento della concessione del prestito.

Conseguentemente, la Commissione è giunta alla conclusione che il suddetto prestito costituisca un aiuto agli investimenti.

La Commissione constata quindi che Ergee chiede per la prima volta di beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione.

5.10. **Nessuna estensione degli aiuti al salvataggio**

Il 17 dicembre 1997, la Commissione ha autorizzato un aiuto al salvataggio sotto forma di garanzia e del pagamento di un anticipo sul futuro aumento del capitale proprio per il periodo luglio-dicembre 1997. Stando alle indicazioni delle autorità austriache, la garanzia è stata concessa solo fino alla fine del 1997. Ergee tuttavia dispone tuttora dei fondi messi a disposizione da GBI per un importo di 25 milioni di ATS (1,8 milioni di ECU).

Nella sua decisione relativa all'aiuto per il salvataggio, la Commissione ha sostenuto che in mancanza di un piano di ristrutturazione coerente non era possibile dimostrare né era realistico attendersi di conseguire un rendimento normale in un tempo ragionevole, e concludeva quindi che le misure adottate da GBI, nel periodo in cui erano state attuate le misure di aiuto al salvataggio, potessero contenere degli elementi di aiuto di Stato. Poiché la Commissione tuttavia ha già constatato che le misure di GBI a partire dalla fase di ristrutturazione sono giustificate dal punto di vista economico e non configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE, non sussiste di fatto alcun motivo per considerare il conferimento di capitale di GBI come il prolungamento di un aiuto al salvataggio.

6. **CONCLUSIONI**

La Commissione è giunta alla conclusione che le attività di GBI sono paragonabili a quelle di un investitore privato e non rappresentano pertanto alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE.

La Commissione è convinta che il governo austriaco abbia presentato un piano realistico, coerente e di ampia portata ed abbia dimostrato che il gruppo gode di buone prospettive di ripristinare la redditività a lungo termine ed è in grado di mantenersi grazie alle sue risorse, senza bisogno di ulteriore assistenza da parte dello Stato. La riduzione della capacità di produzione è considerevole ed è sufficiente ad impedire ingiustificate distorsioni del mercato. Le misure di aiuto sono proporzionate ai costi di ristrutturazione ed ai contributi delle altre parti in causa. La Commissione osserva inoltre che Ergee ha chiesto per la prima volta di beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione. Infine, non sussiste più alcun motivo per considerare il conferimento di capitale di GBI come il prolungamento di un aiuto al salvataggio. La Commissione, tuttavia, ritiene che, al fine del ripristino della redditività dell'impresa, non sia necessario rinunciare alla remunerazione della garanzia. Una tale rinunzia procurerebbe al gruppo un vantaggio ingiustificato.

La Commissione approva pertanto soltanto l'erogazione di un nuovo prestito statale di 40 milioni di ATS (2,9 milioni di ECU) e la rinuncia agli interessi ed al rimborso del prestito statale esistente pari a 42 milioni di ATS (3 milioni di ECU).

La Commissione ritiene per contro che l'aiuto di Stato sotto forma di una fideiussione senza corrispettivo per 90 milioni di ATS (6,5 milioni di ECU) ad Egree non sia compatibile con il mercato comune.

La Commissione è giunta quindi alla conclusione che l'erogazione di un nuovo prestito statale di 40 milioni di ATS (2,9 milioni di ECU) e la rinuncia agli interessi ed il rimborso del prestito statale esistente pari a 42 milioni di ATS (3 milioni di ECU) contribuiscano allo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La Commissione decide quindi che le misure di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato comune in virtù della deroga settoriale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. Tuttavia, l'aiuto di Stato sotto forma di una fideiussione per 90 milioni di ATS (6,5 milioni di ECU), senza alcun corrispettivo, è tale da pregiudicare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e non è pertanto compatibile con il mercato comune.

La Commissione invita il governo austriaco ad informarla entro due mesi dalla pubblicazione della presente decisione circa le misure che avrà adottato per conformarvisi.

Conformemente a quanto disposto nella sezione 3 degli orientamenti comunitari, la Commissione invita le autorità austriache a presentarle relazioni annuali dettagliate onde comprovare che il piano di ristrutturazione viene attuato correttamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che l'Austria intende concedere all'impresa Ergee Textilwerk GmbH, di Schrems, sotto forma di una rinuncia agli interessi ed al rimborso di un prestito statale di 42 milioni di ATS (3,0 milioni di ECU), nonché attraverso l'erogazione di un nuovo prestito statale dell'importo di 40 milioni di ATS (2,9 milioni di ECU), è compatibile con il mercato comune.

L'aiuto di Stato che l'Austria intende concedere all'impresa Ergee Textilwerk GmbH, di Schrems, sotto forma di una garanzia fideiussoria a copertura di un importo massimo di 90 milioni di ATS (6,5 milioni di ECU), senza corrispettivo, è incompatibile con il mercato comune. Tale aiuto non può pertanto essere posto in esecuzione.

Articolo 2

L'Austria presenta relazioni annuali dettagliate onde comprovare che il piano di ristrutturazione viene attuato correttamente.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Austria comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione